

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

SETTIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 343

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Qualarsa, Marangon, Tesserin, Bazzoni, Rossi, Dalle Fratte, Zigiotta, Sernagiotto, Pasqualetto, Fontana, Ballin e Padrin

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 30 gennaio 2003.

Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e **QUINTA** e ai Consiglieri regionali il 6 febbraio 2003.

NUOVE NORME PER UNA CULTURA DELLA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE, LA PREVENZIONE DEI MALTRATTAMENTI, DELL'ABBANDONO E DEL RANDAGISMO

Relazione:

Il rispetto per gli animali è atteggiamento di squisita civiltà che spesso purtroppo si dimentica anche nella nostra ricca ed evoluta Regione.

Il Veneto non è esente dalla piaga dell'abbandono di animali d'affezione, da fatti di assurda crudeltà sugli animali che la cronaca spesso riporta, da problemi inerenti le strutture di ricovero per animali abbandonati, sovente insufficienti e bisognose di interventi di ampliamento o risanamento.

La tutela degli animali d'affezione e – più in generale – “la convivenza equilibrata delle persone con gli animali ed il rispetto delle loro caratteristiche naturali ed etologiche”, citando l'articolo 1 della presente proposta di legge, è questione che riguarda tutti noi e che dunque non può continuare a gravare prevalentemente sulle spalle, pur generose, dei volontari.

Se è vero che “la civiltà di un popolo si misura anche dal modo in cui tratta i suoi animali” (Gandhi) è dovere del legislatore regionale contribuire alla crescita culturale ed umana della propria Comunità attraverso una proposta di legge che disciplini in modo organico ed innovativo le iniziative a tutela degli animali d'affezione, di promozione di una cultura del rispetto degli animali e contro l'abbandono.

I tempi sono finalmente maturi per affrontare in modo diverso le questioni inerenti il rapporto tra l'uomo e gli animali, in nome di una concezione un po' meno antropocentrica dell'esistenza ed un po' più rispettosa della vita delle creature che con noi convivono, la cui sensibilità è un fatto e la cui capacità di affezione all'uomo è ricchezza preziosa per tutti noi.

La generale crescita d'attenzione verso gli animali è infatti significativamente attestata anche dalla recente approvazione all'unanimità alla Camera dei Deputati della legge che, modificando l'articolo 727 del codice penale, sanziona con la reclusione il maltrattamento e l'abbandono di animali, mentre fino ad oggi chi maltratta o uccide un animale viene punito con una semplice ammenda.

La legislazione penale nazionale si sta dunque avvicinando a quella dei più evoluti Paesi europei in cui gli animali vengono tutelati in quanto esseri viventi dotati di sensibilità psico-fisica, capaci di essere “soggetti di diritti” e non cose. Si vuol qui ricordare, a proposito, che in Germania, con recente emendamento alla Costituzione, si è riconosciuto la capacità degli animali di soffrire ed il loro diritto ad essere tutelati dallo Stato, mentre in Svizzera è in corso una revisione legislativa destinata a cambiare le norme dei codici per garantire tutele giuridiche a tutti gli animali domestici ed in Inghilterra recentemente è stata proposta una “carta dei diritti” per tutti gli animali domestici.

Con questa proposta di legge si vuole pertanto che anche la normativa regionale del Veneto segni significativi passi in avanti verso la tutela degli animali d'affezione, definendo disposizioni con aspetti di profonda innovazione sul trattamento dei medesimi (Capo primo), ridisegnando i compiti propri dei soggetti della tutela – Regione, Comuni, Province, Unità locali socio-sanitarie, in collaborazione con i medici veterinari liberi professionisti e gli Enti e Associazioni di volontariato per la protezione animale – nel segno di più forti interazioni fra loro, al fine di una maggiore efficienza (Capo secondo), prevedendo specifiche iniziative a tutela degli animali d'affezione e contro l'abbandono (Capo terzo), compiti di vigilanza ed un apparato di sanzioni amministrative per i comportamenti di inottemperanza alle disposizioni della legge regionale stessa (Capo quarto).

La presente proposta di legge regionale si sostituisce interamente, nei suoi contenuti alle disposizioni della vigente [legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60](#) della quale quindi prevede l'abrogazione.

Fra i passaggi maggiormente significativi proposta si menzionano i seguenti:

- il divieto in tutto il territorio regionale di mutilazioni corporee a scopo estetico su animali d'affezione, salvo non siano praticate chirurgicamente dal medico veterinario entro i primi quindici giorni di vita dell'animale, nonché l'obbligo – in ipotesi di interventi chirurgici praticati sull'animale al fine di correggere difetti fisici a base genetica – che il veterinario proceda a contestuale intervento di sterilizzazione (ad evitare la trasmissione, attraverso la riproduzione, di dolorose malattie genetiche) (articolo 2);
- la puntuale procedura da applicare in caso di affidamento di animali maltrattati (articolo 3), smarrimento, ritrovamento e sistemazione di animali d'affezione (articoli 4, 5 e 6);
- gli adempimenti in materia di controllo delle nascite, con compiti di predisposizione di programmi mirati per il controllo demografico e per la limitazione delle nascite su cani e gatti in capo ai Comuni ed alle ULSS, nonché gli adempimenti di controllo e profilassi delle malattie degli animali d'affezione, fra le quali la filariosi cardiocircolatoria e la leucemia felina, in capo alle ULSS (articolo 7);
- la protezione dei gatti che vivono in colonie feline in stato di libertà, con divieto di maltrattarli, allontanarli dal loro habitat (salva

adozione) e cattura a fini di sperimentazione; la mappatura delle colone feline ad opera delle ULSS in collaborazione con Comuni e Associazioni di volontariato e la sterilizzazione e vaccinazione dei gatti da parte dei servizi veterinari delle ULSS medesime (articolo 8);

- disposizioni in ordine alla vendita di animali d'affezione, con particolare divieto di vendita degli stessi in occasione di fiere e manifestazioni itineranti non organizzate da enti per la protezione animali, nonché divieto del commercio ambulante di animali (articolo 9);

- possibilità per i Comuni di autorizzare la realizzazione di cimiteri per animali d'affezione (articolo 11);

- compiti numerosi in capo ai Comuni, fra i quali il risanamento delle strutture di ricovero pubbliche esistenti e la realizzazione di strutture nuove; il ricovero degli animali abbandonati in dette strutture; la realizzazione, in convenzione con la Regione e l'ULSS di poli di emergenza ed assistenza veterinaria con servizio di pronto soccorso per animali feriti, traumatizzati o malati;

l'attuazione, in collaborazione con la Regione e gli altri soggetti della tutela, di iniziative di informazione ed educazione alla sensibilità verso gli animali; la promozione con le ULSS della sperimentazione della "pet therapy" la creazione eventuale di appositi Uffici per la tutela degli animali (articolo 13);

- importanti compiti in capo alle Province, di coordinamento delle attività dei Comuni e di Comuni e ULSS, di predisposizione di un censimento biennale della popolazione canina e felina esistente nel territorio provinciale, anche ai fini del programma regionale di prevenzione del randagismo nonché di predisposizione della relazione biennale sullo stato della tutela degli animali d'affezione (articolo 14);

- fra i compiti della Regione v'è l'adozione del citato programma di prevenzione del randagismo (articolo 18) con cui vengono definite una serie di iniziative da realizzare per la promozione di una cultura della tutela degli animali ed il ridimensionamento dei fenomeni dell'abbandono e del randagismo; presso la Giunta regionale è inoltre prevista l'istituzione della Consulta regionale per la tutela degli animali d'affezione, con funzioni consultive e di verifica del rispetto delle norme di cui alla presente proposta di legge (articolo 16);

- si prevede l'estensione dell'anagrafe canina anche ai gatti, salvo a quelli che vivono in stato di libertà (articolo 22) e così pure per il sistema di identificazione attraverso microchip (articolo 23);

- si pongono significative disposizioni di divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate (articolo 24);

- si prevedono contributi regionali da destinare al risanamento, costruzione e gestione di ricoveri per animali abbandonati, per l'attuazione dei programmi mirati alla sterilizzazione e profilassi delle malattie, per l'acquisto di attrezzature e materiali destinati al funzionamento dei centri di pronto soccorso per animali e per l'attuazione del Programma regionale di prevenzione del randagismo.

Norme

Capo I - Disposizioni sul trattamento degli animali d'affezione

Art. 1 – Finalità.

1. Con l'obiettivo della tutela degli animali la Regione Veneto promuove la cultura della convivenza equilibrata delle persone con gli animali d'affezione ed il rispetto delle loro caratteristiche naturali ed etologiche; la Regione altresì condanna ogni atto di crudeltà contro gli animali, il maltrattamento ed il loro abbandono, il loro sfruttamento ai fini di intrattenimento o accattonaggio, il loro utilizzo per combattimenti e competizioni violente.

2. Ai fini della presente legge sono animali d'affezione quelli che condividono con l'uomo l'habitat urbano o rurale e che, per caratteristiche etologiche, sono portati alla compagnia ed a rapporti di affettività con l'uomo o impiegabili in attività utili allo stesso, ad esclusione degli animali d'allevamento a fini produttivi o alimentari, degli animali selvatici, degli animali esotici e della fauna ittica.

Art. 2 - Trattamento degli animali d'affezione.

1. Agli animali d'affezione deve essere assicurato un trattamento adeguato alle loro attitudini naturali e dignità.

2. Il proprietario di animale d'affezione o colui che a qualsiasi titolo ne sia possessore per occuparsene risponde della sua salute e del suo benessere garantendogli le seguenti essenziali condizioni di mantenimento:

a) alimentazione corretta e quantità di acqua adeguata;

b) spazio vitale di movimento adeguati alla specie ed alla taglia. Qualora per esigenze di igiene, sanità o sicurezza si rendessero necessarie limitazioni alla libertà di movimento dell'animale, dette limitazioni debbono essere temporanee ed attuate in modo da non cagionargli sofferenza; in particolare la catena che trattiene il cane deve consentirgli comunque un adeguato movimento e la possibilità di raggiungere un riparo dalle intemperie e non può avere lunghezza minima inferiore a sei metri o tre metri se fissata ad una fune di scorrimento di almeno sei metri;

c) assistenza veterinaria e profilassi delle principali malattie infettive;

d) custodia al fine di evitarne in ogni modo la fuga o da esporlo a pericoli per la sua incolumità fisica o da rappresentare un pericolo per le persone e le cose;

e) prevenzione di comportamenti dell'animale che arrechino disturbo alla collettività, in particolare provvedendo a raccogliere le deiezioni dello stesso negli spazi pubblici.

3. È vietato detenere animali d'affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da arrecare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

4. Il rapporto con l'animale d'affezione deve essere equilibrato e l'addestramento deve essere impartito con metodi non violenti. Su tutto il territorio regionale sono vietate mutilazioni corporee a scopo estetico, salvo non siano praticate chirurgicamente dal medico veterinario entro i primi quindici giorni di vita dell'animale. Qualora, dopo i primi quindici giorni di vita dell'animale, il medico veterinario ritenesse comunque necessaria o consigliabile la mutilazione corporea a scopo estetico, il relativo intervento dovrà essere giustificato da apposita certificazione del medico veterinario, che ne specifichi la natura e le motivazioni.

5. Nell'ipotesi di interventi chirurgici praticati dal medico veterinario su animali d'affezione al fine di correggere difetti fisici a base genetica, si rende obbligatoria e da eseguirsi contestualmente all'intervento stesso, la sterilizzazione del soggetto operato.
6. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 5 da parte del medico veterinario comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 50 Euro a 200 Euro e la segnalazione dell'omissione all'Ordine dei medici veterinari competente per l'accertamento dell'eventuale illecito disciplinare.
7. Sono vietati spettacoli, gare, feste, manifestazioni, giochi, lotterie, sottoscrizioni a premi ed esposizioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti, costrizione o detenzione inadeguata in strutture anguste per gli animali. In ogni caso è vietato organizzare, promuovere e assistere a combattimenti fra animali.
8. Il trasporto e la custodia degli animali d'affezione, da chiunque e per qualunque motivo sia effettuato, deve avvenire in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie e da evitare lesioni, consentendo altresì l'ispezione, l'abbeveraggio, il nutrimento e la cura degli stessi con soste ogni tre ore; la ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto, alla specie ed alla taglia dell'animale trasportato.
9. È vietato a chiunque l'abbandono di cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.

Capo III - Iniziative a tutela degli animali d'affezione e contro l'abbandono

Art. 18 – Programma di prevenzione del randagismo.

1. La Regione, sulla base dei dati rappresentati dai censimenti provinciali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), nonché delle relazioni provinciali di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera g), acquisito il parere della Consulta regionale di cui all'articolo 16, sentiti gli Enti locali, le associazioni o gli enti di cui all'articolo 17, le Unità locali socio-sanitarie e i rappresentanti degli ordini provinciali dei medici veterinari, approva un programma triennale per il ridimensionamento del randagismo nel territorio e per la promozione di una cultura della tutela degli animali d'affezione presso la popolazione denominato "Programma di prevenzione del randagismo", cui debbono conformarsi in particolare le iniziative di cui all'articolo 13, comma 1, lettere e), f), g) e quelle di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e).

2. Il Programma di prevenzione del randagismo è adottato dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale, sentita la competente Commissione consiliare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed è diretto in particolare a realizzare:

- a) iniziative di educazione ed informazione, anche in ambito scolastico elementare e medio - inferiore, al fine di stimolare un atteggiamento ed un comportamento rispettosi del mondo animale e dell'habitat nel quale gli animali vivono;
- b) iniziative di informazione per i commercianti di animali, ivi compresi quelli esotici, e per i detentori, anche privati, di animali;
- c) corsi di aggiornamento e di formazione per il personale della Regione, degli enti locali, delle Unità locali socio-sanitarie, delle guardie zoofile e dei volontari;
- d) iniziative contro l'abbandono degli animali d'affezione, in special modo contro il fenomeno dell'abbandono estivo;**
- e) iniziative di favore per i privati che adottano cani o gatti custoditi in strutture pubbliche o private o cani di quartiere o gatti di colonie feline;
- f) iniziative di favore per le strutture recettive o di ristorazione che ammettono l'ingresso e la permanenza di animali d'affezione;
- g) iniziative per la promozione ed il sostegno alle associazioni o enti di cui all'articolo 18.

(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 3

CODICE PENALE

Articolo 727. Maltrattamento di animali.

Chiunque inculca verso animali o senza necessità li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato (1).

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi (2).

(1) Vedi, anche, la Legge 7 febbraio 1992, n. 150 sulla disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, e sulla

commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, Legge 22 novembre 1993, n. 473 contro il maltrattamento degli animali. Il precedente testo così disponeva: "Maltrattamenti di animali. - Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire 500.000 a 3.000.000.

Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.

La pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie.

Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale".

La Corte costituzionale, con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 411 (Gazz. Uff. 23 agosto 1995, n. 35 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli articoli 3 e 10 della Costituzione.

Nota all'articolo 30

[LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 1993, n. 60](#) (BUR N. 111/1993)

TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO